



COMUNE DI LICODIA EUBEA

(Provincia di Catania)

COMUNE DI LICODIA EUBEA **PROV. CATANIA**

DETERMINA SINDACALE

N. 31

DEL 06-12-2012

OGGETTO: Regolamentazione orari di apertura e chiusura negozi ed
esercizi di vendita al dettaglio e deroga all'obbligo di chiusura
domenicale e festiva.



IL SINDACO

Vista la LR. n.28 del 22 Dicembre 1999;

Vista la circolare assessoriale del 17 Aprile 2000, n.4;

Visto l'art.12 L.R. n.28/99, che dà facoltà ai Comuni di emanare criteri circa gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

Visto l'art.27 della L.R. n.30/2000;

Visto l'art.16 della L.R. n.16/2002;

Visto l'art.50, commi 3 e 4 della L.R. n.20/2003 "norme in materia di commercio";

Viste le determine sindacali n.ri: 1/2001 e n.29/2004, n.35/2004;

Viste le Ordinanze sindacali n.ri: 26/2012, 1/2011 e 7/2011;

Considerato che l'art.12 della L.R. n.28/1999, dà facoltà ai Comuni di individuare i giorni domenicali e festivi ai quali si può derogare all'obbligo della chiusura. I suddetti giorni comprendono, comunque, quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno;

Considerato, ancora, che l'art.14 della stessa Legge definisce le modalità di adempiere a tale obbligo;

Sentito il parere dei commercianti locali;

Tenuto conto della esigenza dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici;

DETERMINA

1) L'orario di apertura e di chiusura dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio è quello stabilito con le Ordinanze sindacali n.ri: 26/2010, 1/2001, 7/2011.

2) Chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

la facoltà, **limitata ai negozi del settore alimentare**, nei casi i più festività consecutive, di tenere aperti gli esercizi nelle ore antimeridiane del giorno di **Domenica o il primo giorno festivo.**

3) Gli esercizi misti, muniti congiuntamente di autorizzazione per il commercio al dettaglio e di altre autorizzazioni e licenze, devono sospendere la vendita di cui all'autorizzazione commerciale, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione commerciale ad eccezione del latte.

4) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, anche in considerazione delle grave crisi economica che si sta attraversando, possono derogare alla chiusura domenicale e festiva nei giorni del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno, dietro autorizzazione del Sindaco, dopo aver sentito le organizzazioni dei commercianti.

Si fa obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Viene derogata la chiusura infrasettimanale obbligatoria di tutti gli esercizi di vendita in occasione:

- delle festività Natalizie, per il periodo che va dal 1° Dicembre al 7 Gennaio successivo;
- delle festività Pasquali per tre settimane precedenti ed a quella successiva il giorno di Pasqua;
- dei Defunti, la settimana in cui ricade la commemorazione;
- del Carnevale, la settimana precedente fino al martedì grasso compreso.
- La chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata è facoltativa quando ricorre nella settimana un giorno festivo oltre la domenica.

L'esercente ha l'obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno degli esercizi, appositi cartelli indicanti gli orari di vendita praticati.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. n.28/1999 tali disposizioni non si applicano:

alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi; ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade; nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, mobili d'arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche.

Le suddette disposizioni non si applicano, altresì, agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

A chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art.22 della citata L.R. n.28/1999.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni precedente provvedimento emesso in materia.

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li, 06/12/2012

IL SINDACO
Dott. Giovanni Verga



N° _____ del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO CAPO

Pubblicato il _____ al N. _____

Addi, _____

IL MESSO COMUNALE

Messa Sebastiano



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi _____

IL SEGRETARIO CAPO
